

Comune di



Comun de

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan

PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT

PROT. N. c_m390 – 12905/P

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN, 10 dicembre 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 115/2018**

IL SINDACO

VISTO il verbale di consegna di data 07.11.2018 con prot. 11507 relativo ai “lavori di realizzazione dell’opera di presa, condotta e vasca accumulo per l’utilizzo dell’acqua dello scarico dell’impianto idroelettrico San Nicolò I ad uso innevamento programmato per Ski Stadium Aloch” alla ditta “Zampedri Lorenzo S.r.l.” con sede a Pergine Valsugana (TN) via del Montengian n. 46 – fraz. Viarago;

VISTA la richiesta del Direttore dei Lavori in data 10.12.2018 relativa alla disciplina della circolazione necessaria per l’esecuzione dei lavori descritti in piazza de Sèn Nicolò e strada Ruf de Ruacia;

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi comporterà, la chiusura di parte della carreggiata in piazza de Sèn Nicolò e in strada Ruf de Ruacia fino al civico n. 2 nel centro abitato di Pozza, che necessita della chiusura di una corsia e dell’istituzione della viabilità a senso unico alternato a vista;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, 7, 14, 21, 26, e 27 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in particolare l’art. 42, comma 3, lettera a);

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro l’area di piazza de Bufaure e di strada Ruf de Ruacia, interessata dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

la regolazione del traffico a “senso unico alternato a vista” su piazza de Sèn Nicolò e su strada Ruf de Ruacia nel tratto dall’intersezione con piazza de Sèn Nicolò al civico n. 2, nel centro abitato di Pozza, dal 10 dicembre 2018 fino a fine lavori e comunque non oltre il 21 dicembre 2018.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati a cura e spese dell’impresa “Zampedri Lorenzo S.r.l.” con sede a Pergine Valsugana (TN) via del Montengian n. 46 – fraz. Viarago esecutrice dei lavori, sotto l’osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del richiedente, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
- l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
- al richiedente esecutrice dei lavori;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

